



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana"**



24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1
Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164
Md AP 07 - Criteri di valutazione per gli scrutini finali Rev 02/11/2018

Criteri di valutazione per gli scrutini finali

Delibera n° 7 del Collegio Docenti del 17.05.2016

Validità dell'anno scolastico

In base alla normativa vigente possono essere ammessi alla valutazione finale gli studenti che hanno frequentato per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, CM 20/2011). Quest'ultimo consiste nel monte annuale delle lezioni riportato nella tabella seguente, ovvero nell'orario complessivo di tutte le discipline, e non nella quota oraria di ciascuna disciplina.

CLASSE	ITI	IT TURISMO	LICEO	IP	I&FP
1^	1056	1056	891	1056	1056
2^	1089	1056	891	1089	1056
3^	1056	1056	990	1056	1024
4^	1056	1056	990	1056	1024
5^	1056	1056	1056	1056	/

E' prevista deroga a tale obbligo di frequenza nei casi di seguito elencati, purché debitamente documentati, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati:

- gravi motivi di salute certificati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- impegni sportivi agonistici documentati con società affiliate CONI;
- adesione a confessioni religiose con le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Allo scopo di prevenire la possibilità che l'elencazione delle fattispecie si riveli non esaustiva a posteriori, il Collegio esprime orientamento che ciascun Consiglio di classe, valutando caso per caso, abbia facoltà di stabilire autonomamente se derogare al limite minimo di presenza anche in casi diversi, debitamente documentati, da quelli sopra elencati, purché per lo studente si verificano in modo congiunto le seguenti due condizioni:

1. al mancato raggiungimento del limite di presenze hanno concorso gravi e comprovati motivi di forza maggiore;
2. la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità e/o scarsa

permanenza nel rapporto educativo.

Le motivazioni che impediscono di procedere alla fase valutativa e quelle che consentono di effettuarla in deroga devono sempre trovare riscontro nel verbale di scrutinio.

Caratteri della valutazione

“La valutazione degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche ed ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni” (DPR 122/2009).

La valutazione deve informarsi ai criteri di omogeneità, equità, trasparenza e tempestività.

Valutazione della condotta

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa con un voto in decimi attribuito sulla base dei criteri riportati nelle “Tabelle descrittive per la valutazione del profitto e del comportamento” (Allegato 32 al PTOF) attraverso l’osservazione sistematica e continuativa delle seguenti dimensioni:

- interesse e partecipazione alle attività didattiche;
- comportamento nei confronti del personale della scuola e dei compagni;
- rispetto delle regole scolastiche.

E’ fatta eccezione per il percorso IeFP ad ordinamento Regionale, che prevede una valutazione non per “discipline” ma per “competenze” ed espressa non in “decimi” ma in “livelli di apprendimento” (L0,L1, L2, L3).

Il voto di condotta concorre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Nel percorso IeFP, la valutazione del comportamento non si esprime attraverso un voto di condotta, ma attraverso la valutazione di cinque competenze comportamentali, valutate mediante una scala a 4 livelli.

Tenendo presente che la valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti, il Consiglio di classe:

- esprime una valutazione collegiale, che concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; tale valutazione si riferisce non solo alla permanenza nei locali scolastici, ma anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, promosse dalla scuola, posti in essere al di fuori di essa;
- attribuisce la votazione insufficiente soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, sapendo che una valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi;
- tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell’anno per esprimere un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente;
- tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.

La valutazione con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale del comportamento scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, nei confronti dell'alunno cui siano state precedentemente irrogate una o più sanzioni disciplinari e al quale si possano attribuire la responsabilità di comportamenti di particolare gravità secondo quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dai regolamenti di Istituto.

L'attribuzione di una votazione insufficiente (inferiore a sei decimi), in sede di scrutinio finale, può essere deliberata dal Consiglio di classe in presenza di uno dei casi seguenti:

- a) lo studente nel corso dell'anno è stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni complessivamente;
- b) lo studente ha ricevuto almeno 3 sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;
- c) lo studente ha ricevuto sanzioni che hanno comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Il Consiglio di classe nell'attribuzione del voto di comportamento o della valutazione delle competenze comportamentali valuta con attenzione se successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un significativo miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Nel caso di sanzioni disciplinari che sono comminate negli ultimi giorni dell'anno scolastico, non essendoci i tempi né per valutare ravvedimenti e concreti cambiamenti nel comportamento né per applicare la sanzione di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la valutazione è decisa considerando l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente durante il corso dell'anno oltre alla gravità dei comportamenti oggetto delle sanzioni disciplinari intervenute nella fase finale.

La valutazione insufficiente deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi così come riportato nelle "Tabelle descrittive per la valutazione del profitto e del comportamento" (Allegato 26 al PTOF); si basa su una pluralità di prove di verifica riconducibili alle diverse finalità, funzioni e tipologie contemplate dalla normativa e declinate nei piani di lavoro disciplinari.

Ogni docente giunge allo scrutinio finale con una proposta di voto che esprime la sua valutazione rispetto agli apprendimenti di ciascun alunno in relazione ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, cioè il giudizio formulato sulla base delle misurazioni effettuate sugli apprendimenti, dell'andamento del processo educativo-formativo, delle risultanze degli indicatori utilizzati nel corso dell'anno e dei diversi fattori coinvolti. Gli indicatori considerati nel corso dell'anno riguardano: conoscenza, comprensione, efficacia della comunicazione, partecipazione alle attività didattiche, impegno nel lavoro a casa, applicazione e operatività, progressione nell'apprendimento, autonomia nel lavoro.

Come già accennato, nel percorso IeFP si adotta la valutazione per "livelli di competenza" (Allegato 26 al PTOF); tale valutazione è di tipo interdisciplinare: ogni singola competenza

prevista dal percorso è valutata con il contributo dei diversi docenti del Consiglio di classe.

Valutazione finale nelle classi non terminali

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva nei percorsi afferenti all'ordinamento statale statale (Istruzione Professionale, Istruzione Tecnica, Liceo) nessun voto in nessuna disciplina può essere inferiore a sei decimi; sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata dal Consiglio di classe equivale pertanto ad una non promozione. Il voto di comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (DPR 122/2009).

Coerentemente con quanto precedentemente espresso, il processo di valutazione tiene conto:

- delle proposte di voto e dei giudizi formulati dai docenti delle discipline (desunti dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre);
- dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati dagli alunni nel percorso formativo, anche con riferimento nelle iniziative integrative deliberate;
- della frequenza e del comportamento degli alunni in tutti i momenti dell'attività didattica, compresi gli interventi di recupero effettuati;
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all'inizio dell'anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall'alunno;
- del raggiungimento degli obiettivi trasversali;
- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- della modalità di partecipazione, dell'impegno e degli esiti relativi agli interventi di recupero effettuati nel corso dell'anno.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali è soppesato dai Consigli di classe che possono modulare su tale base le valutazioni attribuite agli alunni, anche ai fini della promozione o per consentire l'inserimento dello studente in una fascia più elevata di credito scolastico. A tal fine i Consigli di classe recepiscono le valutazioni ottenute dagli alunni nei progetti e nelle attività curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola.

La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti può avere come risultato la promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione dell'alunno.

Fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto in condotta, il giudizio di *promozione* è motivato da una valutazione rientrante in una delle seguenti categorie:

- sufficienza in tutte le discipline;
- carenze non gravi in un numero molto limitato di discipline purché il Consiglio di classe ritenga che dette carenze siano recuperabili attraverso un lavoro estivo autonomo dello studente, sulla base di precise indicazioni dei docenti titolari degli insegnamenti in cui lo studente evidenzia difficoltà.

In questo caso, lo studente avrà cura di consegnare dopo la pausa estiva il lavoro svolto al docente della medesima disciplina della classe di destinazione per una sua analisi e valutazione. Nel caso la disciplina non sia insegnata nella classe di destinazione, lo studente affiderà il lavoro svolto al Coordinatore di classe che si attiverà per una sua valutazione da parte di un docente competente nella materia, eventualmente anche esterno al Consiglio di classe.

La *sospensione del giudizio* è motivata dalla presenza di valutazioni insufficienti, anche gravi, in una o più discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che lo studente sia nelle condizioni di recuperare entro il termine dell'anno scolastico le lacune e raggiungere un grado di preparazione adeguato per affrontare la classe successiva.

Di norma i Consigli di classe concentreranno tali sospensioni in 1 o 2 discipline assegnando eventualmente lavoro autonomo in discipline in cui lo studente evidenzia carenze lievi.

Eccezionalmente possono essere assegnate sospensioni di giudizio in 3 discipline, solo se la natura delle carenze, l'impegno dimostrato dallo studente e le sue capacità di recupero possono far prevedere un esito positivo nella verifica conclusiva dopo il recupero estivo.

La *non promozione* è motivata dalla presenza di un voto in condotta insufficiente e/o da numero elevato di insufficienze ed un quadro di lacune tali che il Consiglio di classe non ritenga possibile un loro recupero entro il termine dell'anno scolastico.

Fatto salvo il prerequisito della sufficienza nel voto in condotta, situazioni da esaminare con particolare attenzione ai fini della sospensione del giudizio o della non promozione sono le seguenti:

- a) insufficienze gravi in un numero di discipline non superiore a 3 e nessun'altra insufficienza;
- b) insufficienze, gravi e non gravi, in numero di discipline inferiore alla metà del totale, purché quelle gravi non siano più di due (nel conteggio non si considera l'insegnamento di "Religione").

Per arrivare alla formulazione complessiva del giudizio, il Consiglio di classe è chiamato a considerare con attenzione ulteriori elementi di valutazione che concorrono a delineare meglio il profilo individuale dell'alunno sul versante delle capacità di recupero, quali:

- a) un miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto ai livelli di partenza;
- b) il percorso pregresso dell'alunno;
- c) eventuali difficoltà di origine extrascolastica che possono aver influito sul processo di apprendimento dell'allievo (es. condizioni di salute; disagio socio-economico; difficoltà familiari)
- d) un miglioramento evidenziato al termine degli interventi di recupero attuati dopo lo scrutinio intermedio.

Nel caso il consiglio ritenga di dover procedere alla sospensione del giudizio per concedere allo studente di recuperare le lacune nel periodo estivo, in coerenza con quanto innanzi espresso, delibererà su quali discipline concentrare prioritariamente la sospensione (eventualmente assegnando lavori autonomi su altre discipline nelle quali le carenze sono meno gravi).

Nel percorso IeFP, essendo previsto lo sviluppo delle competenze nell'arco dell'intero triennio, è possibile che l'ammissione all'anno successivo avvenga anche in presenza di "alcune" valutazioni negative. In particolare si adotta il criterio di ammissione al 2° anno anche per studenti che non abbiano raggiunto appieno tutte le competenze del 1° anno purché la valutazione del comportamento sia positiva. Può capitare che uno studente, pur avendo valutazioni di profitto positive, non sia ammesso all'anno successivo per non aver raggiunto livelli di "comportamento" adeguati. E' di fondamentale importanza che lo studente dimostri di avere acquisito caratteristiche comportamentali adeguate alla convivenza civile. Dal 2° al 3° anno acquista pari importanza anche la valutazione di profitto. Non è prevista per le classi IeFP la "sospensione di giudizio".

Valutazione finale nelle classi terminali

Ai fini dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione (ordinamento statale) nessun voto in nessuna disciplina e può essere inferiore a sei decimi; sempre ai fini dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Una valutazione insufficiente deliberata dal Consiglio di classe equivale quindi ad una non promozione. Il voto di comportamento concorre inoltre alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale (DPR 122/2009).

Il Consiglio di classe svolge un'attenta, accurata e approfondita disamina della situazione di ogni singolo alunno e formula un giudizio finale di ammissione/non ammissione che tiene conto:

- delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre) nonché della media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta;
- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e di valutazione bimestrale di marzo;
- della frequenza e del comportamento dell'allievo in tutti i momenti dell'attività didattica, curriculare ed extra curriculare, con particolare riguardo all'attività di alternanza scuola-lavoro;
- delle spiccate attitudini manifestate dall'allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;
- di una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative comuni (là dove non fossero state pienamente raggiunte) stabilite all'inizio dell'anno scolastico, in relazione ai progressi fatti registrare dall'alunno;
- di un'attenta valutazione, per le discipline in cui siano presenti carenze, del percorso di crescita seguito dall'allievo nell'arco di tutto il corso di studi;
- della distribuzione delle carenze nei diversi ambiti disciplinari, affinché tali carenze non siano concentrate nelle materie di indirizzo e non compromettano quindi il profilo professionale in uscita dello studente;
- dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati dall'alunno nell'intero percorso formativo;
- del contributo positivo e dei risultati dell'alunno nei progetti e nelle attività curriculari ed extracurriculari promosse dalla scuola.

La valutazione effettuata collegialmente sulla base dei punti precedenti può avere come risultato l'ammissione all'Esame di Stato o la non ammissione all'Esame di stato.

Il giudizio di *ammissione* è motivato da una valutazione di:

- sufficienza piena in tutte le discipline;
- carenze in un numero limitato di discipline purché il C.d.C. ritenga che le lacune/incertezze presenti nella preparazione complessiva dell'allievo non gli precludano la possibilità di affrontare e superare l'Esame di Stato.

Il giudizio di *non ammissione* è motivato dalla presenza di un quadro di carenze e lacune diffuse, tali da rendere evidenti gli insufficienti livelli di apprendimento conseguiti e il non raggiungimento da parte dell'alunno dei requisiti e delle competenze professionali essenziali previsti dal piano di studi.

Pertanto, sulla base delle considerazioni generali esposte nel POF e dei criteri sopra elencati si ritiene che il Consiglio di classe, di norma, possa deliberare l'*ammissione* all'Esame di Stato anche in presenza di carenze disciplinari non gravi, limitate al massimo a tre discipline oppure anche in presenza di carenze, anche gravi, limitate al massimo a due discipline, purché dall'analisi complessiva di tutti gli elementi di valutazione emerga un positivo e significativo processo di maturazione dell'alunno nel corso del processo formativo tale da giustificare l'attribuzione della sufficienza in tutte le discipline come voto di consiglio.

Nelle classi IeFP, l'ammissione agli esami di fine percorso (3[^] e 4[^] anno) prevede l'acquisizione da parte degli alunni di tutte le competenze, almeno a livello minimo (L1), previste dalle linee guida dell'ordinamento di Regione Lombardia, oltre al possesso dei requisiti di frequenza come per gli indirizzi statali. La mancata acquisizione di tutte le competenze preclude l'accesso sia all'esame per l'acquisizione dell'"Attestato" del 3[^] anno sia a quello di "Diploma" per il 4[^] anno.